



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
M. GUERRISI CITTANOVA RC**



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INDICE

Parte I

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I

NORME GENERALI

- Art. 1. Conformità alla normativa vigente.
- Art. 2. Comunità scolastica.
- Art. 3. Libertà fondamentali.
- Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.
- Art. 5. Diritti degli studenti
- Art. 6. Doveri degli studenti

Titolo II

DIRIGENZA E ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

- Art. 7 Dirigenza
- Art. 8. Organi Collegiali
- Art. 9. Consiglio e assemblea di classe.
- Art. 10. Coordinatore di classe.
- Art. 11. Collegio dei Docenti.
- Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.
- Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Titolo III

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

- Art. 14. Diritto di assemblea.
- Art. 15. Comitato degli studenti.
- Art. 16. Assemblee studentesche.
- Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche di Istituto.
- Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.
- Art. 19. Studenti promotori di iniziative.

Titolo IV

ASSEMBLEE DEI GENITORI

- Art. 20. Diritto di assemblea.
- Art. 21. Comitato dei genitori.
- Art. 22. Assemblee dei genitori.

Parte II

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 23. Comunicazioni scuola-famiglie.

Art. 24. Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Titolo II

CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

Art. 25. Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.

Art. 26. Assegnazione delle aule.

Art. 27. Puntualità, orario di ingresso in Istituto.

Art. 28. Vigilanza.

Art. 29. Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.

Art. 30. Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica.

Titolo III

FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Art. 31. Frequenza alle lezioni.

Art. 32. Giustificazione delle assenze.

Art. 33. Assenze collettive.

Art. 34. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.

Art. 35. Uscite anticipate.

Art. 36. Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.

Art. 37. Ingressi fuori orario.

Art. 38. Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi.

Art. 39. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.

Titolo IV

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE DIRITTO DI AFFISSIONE

Art. 40. Aule speciali.

Art. 41. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.

Titolo V

USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Art. 42. Uscite didattiche.

Art. 43. Attività integrative.

Titolo VI

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 44 Definizioni.

Art. 44-bis. Trasparenza e tempestività della valutazione.

Art. 44-ter. Programmazione delle prove scritte.

Art. 44-quater. Accesso ai documenti di valutazione.

Parte III

DISCIPLINA

Titolo I

INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 45. Normativa vigente.
- Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare.
- Art. 47. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.
- Art. 48. Infrazioni commesse nel corso dei cambi d'ora.
- Art. 49. Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.
- Art. 50. Generalità sui provvedimenti disciplinari.
- Art. 51. Sanzioni disciplinari.
- Art. 51 bis. Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del comportamento.
- Art. 51 ter. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.

Titolo II

PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

- Art. 52. Sanzioni irrogate dal docente.
- Art. 53. Procedimento disciplinare.
- Art. 54. Impugnazioni.
- Art. 54 bis Tabella mancanze e sanzioni disciplinari

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I

MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 55. Modifiche al Regolamento.
- Art. 56. Diffusione del Regolamento.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

- Art. 57. Abrogazioni.

ALLEGATI

- Allegato A – Richiesta di Assemblea di classe
- Allegato B – “Patto di corresponsabilità”

PARTE I

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I NORME GENERALI

Art. 1. Conformità alla normativa vigente.

Il presente Regolamento di Istituto si informa alle disposizioni attualmente vigenti in materia di istruzione, con parti- colare riferimento al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, nel seguito abbreviato D. Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99), al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Carta dei servizi della scuola, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), alle Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica (prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007), alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 (Direttiva recante le linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, nel seguito abbreviata Dir. 104/07), al D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 235/07), al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.I. 44/2001), al D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nel seguito abbreviato D.P.R. 122/09), alla legge 107/2015 e decreti attuativi e ne recepisce le indicazioni normative.

Art. 2. Comunità scolastica.

1. Il Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

Art. 3. Libertà fondamentali.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa, non già, come libero arbitrio ma come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente con facoltà dello stesso di scegliere metodi aderenti alla normativa scolastica.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della sua personalità, nel rispetto della sua identità e con valorizzazione delle sue inclinazioni.

Art. 5. Diritti degli studenti.

1. Fatto salvo il disposto del precedente comma, giusto art. 2 del D.P.R. 249/98, gli studenti hanno diritto:
 - a) a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
 - b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - c) alla tutela della propria riservatezza;
 - d) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
 - e) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
 - f) alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari, integrative e quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
 - g) rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono se studenti stranieri;
 - h) a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

Art. 6. Doveri degli studenti

1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli Studenti, secondo cui gli studenti sono tenuti:
 - a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
 - b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere all'interno dell'Istituto e nelle attività organizzate fuori dall'Istituzione scolastica (Viaggi, uscite, PCTO, ecc.) un comportamento rispettoso delle regole e delle leggi;
 - c) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui al precedente articolo 2;
 - d) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
 - e) ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
 - f) ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.
2. I comportamenti contrari ai doveri di cui al comma 1 configurano mancanze disciplinari sanzionate secondo quanto previsto nel successivo Titolo III.

Titolo II

DIRIGENZA E ORGANI COLLEGIALI AL LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 7. Dirigenza.

1. Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 e dell'art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.

2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:

- a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
- b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
- c) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dagli Organi Collegiali e utilizza i docenti, secondo le norme vigenti, valorizzandone le competenze;
- d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze;
- e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente articolo 10, ed un docente con compiti di segretario verbalizzante.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono lo Staff di Presidenza.

Art. 8. Organi collegiali.

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le convocazioni vengono effettuate 5 giorni prima – salvo riunioni di urgenza.

3. Il Consiglio di classe, nell'esercizio della potestà valutativa, ha carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza richiede la presenza di tutti i membri che lo compongono.

Art. 9. Consiglio e assemblea di classe.

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Il Consiglio di classe si riunisce in orario non coincidente con le lezioni su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

2. Il Consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe e ha il compito di:

- a) proporre al Dirigente attività per il miglioramento dell'attività formativa;
- b) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
- c) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- d) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
- e) formulare proposte in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero;
- f) predisporre in ogni classe quinta, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico, il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Dirigenza;
- g) deliberare le sanzioni disciplinari agli studenti (fino alla sospensione non oltre 15 giorni).

3. Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti e, in questo caso, il Consiglio di classe si trasforma in assemblea di classe.

4. L'elezione dei consigli, relativamente ai rappresentanti dei genitori e degli studenti si svolge entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

Art. 10. Coordinatore di classe.

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.

2. In particolare, il Coordinatore di classe:

- a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
- b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando al Dirigente Scolastico eventuali casi a rischio nelle singole classi;
- c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, le famiglie degli alunni in difficoltà;
- d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe, di cui al comma 3 del precedente articolo;
- e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III.

Art. 11. Collegio dei Docenti.

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94. In particolare, il Collegio:

- a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
- b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
- c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- d) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;
- e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;

- f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
 - g) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
 - h) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
- programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;

i) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.

4. In particolare, sono costituiti i Dipartimenti disciplinari, che rappresentano articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10 DPR 89/10), di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di sostegno alla progettazione formativa e alla didattica.

5. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.

6. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico "M. Guerrisi" è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.

3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.

4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:

- a) adozione del Regolamento di Istituto;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
- d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;

- e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
- f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
- g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola;
- h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.

5. La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha, altresì, competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'ultimo comma dell'art 5 del TU 297/54 e le relative delibere sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

6. I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:

- a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
- b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;

Art. 12 bis. Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa.

1. L'Istituz

ione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti o progetti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Requisiti e competenze dei candidati dovranno essere attestati per iscritto tramite dettagliato curriculum, che sarà acquisito agli atti dell'Istituto.

3. Il personale della scuola in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie sarà individuato in via prioritaria come destinatario della proposta di prestazione d'opera.

4. Il limite massimo dei compensi orari attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto è pari al compenso orario previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per attività di insegnamento (esclusa l'attività di recupero) del personale della scuola.

Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Ai sensi dell'art 11 del TU 297/94, così come sostituito dalla L. 107/2015, presso l'Istituzione scolastica è istituito il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio del personale docente su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Titolo III

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 14. Diritto di assemblea.

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

Art. 15. Comitato degli studenti.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.

4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.

5. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:

a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico-integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;

b) richieste di acquisto di materiale didattico;

c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.

6. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

Art. 16. Assemblee studentesche.

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto.

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola.
4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello di cui all' Allegato A è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.
2. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.

Art. 19. Studenti promotori di iniziative.

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Titolo IV

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 20. Diritto di assemblea.

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 21. Comitato dei genitori.

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti di Classe eletti in tutte le classi dell'Istituto, dai genitori eletti in Consiglio d'Istituto (ai sensi dell'art.15.2 del DL 297/94) e da tutti i genitori degli studentidel LSS GUERRISI in corso.

2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.

Art. 22. Assemblee dei genitori.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 25.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 100 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente articolo 25.
4. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 23. Comunicazioni scuola-famiglie.

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (articolo 9), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano e/o di un'ora settimanale di ricevimento in orario antimeridiano per ciascun docente.
4. Il Collegio dei Docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione quadrimestrale prevista dalla normativa vigente.
5. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)
6. In considerazione dell'importanza che la scuola annette al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni, salvo il disposto del seguente articolo 24.
7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extra-scolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, affissione di avvisi all'Albo dell'Istituto o tramite altro strumento idoneo ad assicurare efficace informazione.
8. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente, salvo il disposto del seguente articolo 24.
9. All'atto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/07, è richiesta la sottoscrizione da parte di genitori e studenti del Patto educativo di corresponsabilità di cui all'Allegato B.

Art. 24. Diritto alla riservatezza per gli studenti maggiorenni (D. lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Laddove ne ricorrano le condizioni, gli studenti maggiorenni possono chiedere che i Docenti del Consiglio di Classe non forniscano ai genitori informazioni sul loro andamento scolastico e, in tal caso, essi stessi sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.

Titolo II

CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

Art. 25. Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 7:

- a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
- b) dell'orario delle lezioni;
- c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

Art. 26. Assegnazione delle aule.

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza assegna un'aula ad ogni classe. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.

Art. 27. Puntualità, orario di ingresso in Istituto.

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. L'accesso ai piani da parte degli studenti è consentito, di norma, con un anticipo massimo di 5 minuti sull'ora prevista per l'inizio delle lezioni sarà sanzionato l'utilizzo delle scale antincendio per salire ai piani.

Art. 28. Vigilanza.

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.

Art. 29. Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.
3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Presidenza da un bidello. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima

della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore; in caso di studente minorenni, laddove il genitore sia impossibilitato a venire a prenderlo, lo studente può lasciare l'Istituto solo dietro richiesta scritta.

Art. 30. Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione, in Biblioteca, in aula collegio o in altro apposito spazio individuato dall'Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati dal personale di cui all'articolo 29. E' consentita anche l'opzione "uscita da scuola" previa autorizzazione del genitore o richiesta dello studente se maggiorenne.
4. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

Titolo III

FREQUENZA ALLE LEZIONI. ASSENZE. RITARDI. USCITE ANTICIPATE

Art. 31. Frequenza alle lezioni.

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

32. Giustificazione delle assenze.

1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall'Istituto e a ciò destinato: le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro di Classe.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale adempimento è annotata sul registro elettronico alla pagina relativa al giorno seguente dal docente in servizio alla prima ora.
5. Della ripetuta omissione di giustificazione, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto in sede di valutazione del comportamento, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva

comunicazione alla famiglia dello studente, salvo il disposto dell'articolo 24.

Art. 33. Assenze collettive.

1. Le assenze collettive, che si configurano come violazione dell'articolo 32, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'articolo 33, comma 1.
2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni e valutare conseguenze disciplinari.
3. In occasione di “manifestazioni studentesche”, o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.

Art. 34. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

Art. 35. Uscite anticipate.

1. Per “uscita anticipata” si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e previa autorizzazione dell'Autorità scolastica, con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari della mattinata.
2. Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della terza ora di lezione previa autorizzazione.
3. La richiesta di uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivata; deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza entro le 9.10, utilizzando le apposite pagine del libretto delle giustificazioni. Per gli studenti minorenni, la richiesta deve recare la firma di chi esercita la patria potestà. Non si potranno superare le quattro uscite all'anno.
4. L'Ufficio di Presidenza, prima di concedere o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente, salvo il disposto dell'articolo 24, per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo.
5. In caso di accoglimento della domanda, lo studente richiedente presenterà il libretto delle giustificazioni, controfirmato dall'Ufficio di Presidenza, al docente in servizio. Il docente firmerà la richiesta e segnerà l'uscita sul Registro di Classe.
6. Al momento dell'uscita anticipata lo studente minorenne deve essere affidato ai genitori o a chi ne fa le veci, o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la patria potestà, oppure essere autorizzato ad uscire senza alcun affidamento nel caso in cui i genitori facciano pervenire richiesta scritta con esplicita assunzione di responsabilità, che sarà conservata agli atti, confermandone la volontà nella eventuale verifica telefonica.

36. Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi.

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.

Art. 37. Ingressi fuori orario.

1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio, indica la capacità di adattamento alle regole e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli "ingressi fuori orario" dovranno essere gestiti, come indicato nei paragrafi seguenti, per assicurare il rispetto degli orari di lezione.
2. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni.
3. L'ingresso fuori orario nell'edificio scolastico è consentito sino al termine della prima ora di lezione. Per non recare disturbo all'attività didattica in essere, trascorsi venti (20) minuti dall'ora di inizio delle lezioni l'ingresso in aula avviene all'inizio della seconda ora di lezione: lo studente è tenuto ad attendere in aula collegio l'orario di ingresso in aula. E' severamente vietato attardarsi nei corridoi o in altri spazi della scuola in attesa di poter accedere alla propria aula.
4. Lo studente in "ingresso fuori orario" si deve recare preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza per ottenere l'autorizzazione all'ingresso attraverso la firma sulla giustificazione, se lo studente ne è in possesso, o il rilascio di un'autorizzazione provvisoria. In questo secondo caso, lo studente dovrà presentare il giorno successivo, al docente della prima ora, la regolare giustificazione del ritardo o dell'ingresso fuori orario, firmata da un genitore, salvo il disposto dell'art. 24; in caso di inadempienza il docente agirà come previsto per la giustificazione delle assenze nel precedente articolo 32 comma 4.
5. L'ingresso fuori orario, autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, sarà annotato dal docente sul registro elettronico

Art. 38. Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi.

1. Di norma, salvo casi eccezionali, non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione.
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori sul libretto, salvo il disposto del precedente articolo 24, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I Docenti hanno l'obbligo di non ammettere alle lezioni gli studenti sprovvisti della citata autorizzazione.

Art. 39. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.

1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione, costituisce violazione del precedente articolo 27.
2. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente adottare i provvedimenti disciplinari atti a sanzionare tale violazione.

Titolo IV

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFESSIONE

Art. 40. Aule speciali.

1. Le Aule speciali (laboratori, sale tennis tavolo, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.
2. In ogni caso l'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente

responsabile.

3. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala Professori è tassativamente vietato alla componente studentesca.

Art. 41. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico.

2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.

3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.

4. La Presidenza, il personale docente o A.T.A. hanno il diritto-dovere di intervento ove ravvisino violazione del presente articolo.

Titolo V

USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.

Art. 42. Uscite didattiche: norma di rinvio. Per quanto attiene alla disciplina delle uscite didattiche, si rimanda al vigente Regolamento Uscite Didattiche dell'Istituto.

Art. 43. Attività integrative.

1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n.156.

2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.

3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del Triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 44. Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento con “prova scritta” si intende ogni verifica effettuata a scopo di valutazione del profitto eseguita per iscritto e ogni prova pratica, senza riguardo al fatto che detta prova sia considerata valevole per la valutazione dello scritto o dell’orale (c.d. “interrogazione scritta”); con “prova orale” si intende ogni verifica effettuata oralmente.

Art. 44-bis. Trasparenza e tempestività della valutazione.

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche, nonché dell’articolo 5 comma 2 lettera d) del presente Regolamento, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
2. All’inizio dell’anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano a criteri di oggettività, equità ed imparzialità. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.
3. La valutazione delle prove orali è comunicata allo studente entro la lezione successiva all’effettuazione della prova.
4. La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i quindici giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova stessa.
5. Il docente ha il dovere di riportare, tempestivamente e fedelmente, sul registro elettronico tutti gli esiti delle prove, sia scritte sia orali.

Art. 44-ter. Programmazione delle prove scritte.

1. In una delle prime sedute ciascun Consiglio di classe individua gli strumenti per un’efficace e razionale programmazione delle prove scritte.
2. L’effettuazione delle prove scritte è comunicata alla classe con un preavviso non inferiore a giorni sette, fatti salvi fattori o impedimenti non dipendenti dalla volontà del docente.
3. I Consigli di classe si impegnano affinché non venga effettuata più di una verifica scritta, ivi comprese le cosiddette “verifiche scritte valide per l’orale”, nella stessa giornata, salvo particolari necessità didattiche, da valutare congiuntamente da parte del docente e della classe.

Art. 44-quater. Accesso ai documenti di valutazione.

1. Gli originali delle prove scritte, una volta che le prove siano state corrette e valutate, costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo.
2. Lo studente ha diritto ad eseguire fotografia (dietro autorizzazione del docente), delle proprie prove scritte, una volta che siano state valutate e corrette.
3. Chiunque ne abbia diritto ha accesso alle prove scritte, archiviate presso l’Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni.

PARTE III

DISCIPLINA

Titolo I

INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 45. Normativa vigente.

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98, in forza del quale “i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento”.
2. La presente Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, come modificato dal D.P.R. 235/07 nonché dal D.P.R. 122/09, cui dà attuazione.

Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare.

1. Per “infrazione disciplinare” o “mancanza disciplinare” si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione che violi i doveri di cui all'art. 6 del presente Regolamento e che comporti l'irrogazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, su decisione del docente, del Dirigente Scolastico o su delibera del Consiglio di Classe o del Consiglio di istituto, così come esemplificativamente indicato nella tabella di cui al successivo art. 54 bis.

1. In particolare, si configurano come mancanze disciplinari di particolare gravità:

- a) ogni comportamento irrispettoso od offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni;
- b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti;
- c) ogni atto che procuri un danno, al patrimonio delle strutture ospitanti, durante i viaggi d'istruzione;
- d) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica.

2. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare (incluse sigarette elettroniche) nell'Istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori prevede sanzioni pecuniarie fino a 550 €.

3. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile “cellulari” ed altri dispositivi elettronici non possono essere utilizzati per finalità personali e dunque devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare. L'uso del cellulare per tali finalità sarà ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza. L'uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono cellulare (da annotarsi a cura del docente sul Registro elettronico), che sarà depositato in Segreteria e riconsegnato ai genitori o a chi ne fa le veci; in caso di ripetuta inosservanza del divieto, il responsabile sarà oggetto di sanzione disciplinare.

4bis. L'uso dei dispositivi di telefonia mobile con finalità strettamente didattiche è ammesso su esplicita autorizzazione del docente, nel quadro di una precisa programmazione didattica. In tal caso lo studente può utilizzare lo strumento elettronico, dietro indicazione del docente, per reperire materiale utile allo studio e alla ricerca.

4ter. Ogni mattina tutti i cellulari vanno consegnati al docente della prima ora, i telefonini vengono posti all'interno di un contenitore e riconsegnati all'uscita."

4. Ai sensi della Dir. 104/07, all'interno dell'Istituto l'utilizzo di fotocamere, videocamere o registratori vocali, anche inseriti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, è tassativamente vietato, a meno di esplicito consenso della/e persona/e coinvolta/e.

5. Oltre alla sanzione disciplinare di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 (tremila) euro a un massimo di 18.000 (diciottomila) euro; in caso di diffusione di "dati sensibili" o di trattamenti che comportino pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno, la sanzione è elevata da un minimo di 5.000 (cinquemila) euro sino ad un massimo di 30.000 (trentamila) euro.

6. È ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi.

Art. 47. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.

1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o del Dirigente scolastico è tassativamente vietato.

2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.

3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 48. Infrazioni commesse nel corso dei cambi d'ora.

1. Eventuali mancanze commesse dei cambi d'ora sono individuate dal personale docente e ausiliario incaricato della vigilanza al piano.

2. I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto saranno trasmessi alla Presidenza, che attiverà il procedimento disciplinare secondo il disposto del seguente articolo 53.

3. Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora sono individuate dai docenti o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, con le modalità previste dal precedente comma.

Art. 49. Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.

1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'Autorità scolastica è tassativamente vietata a tutti gli studenti.

2. La violazione del precedente comma è mancanza particolarmente grave e come tale sarà sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Titolo.

3. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

Art. 50. Generalità sui provvedimenti disciplinari.

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati, secondo quanto previsto dal seguente articolo, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.
5. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale dirigente, docente o A.T.A. che assiste all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del seguente articolo 53.
6. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.

Art. 51. Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
 - a) richiamo verbale
 - b) richiamo scritto da riportare sul Registro elettronico in forma di annotazione specifica del fatto oggetto di richiamo;
 - c) allontanamento dalla comunità scolastica cosiddetta "sospensione" per periodi non superiori a 15 giorni;
 - d) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, eventualmente fino al termine dell'anno scolastico;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'esame di Stato.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono irrogate dal docente e sono disciplinate dal seguente articolo 52.
3. La sanzione di cui al comma 1 lettere c) è irrogata dal Consiglio di classe.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere d) ed e) sono irrogate dal Consiglio di Istituto, al ricorrere delle fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
5. La censura e l'allontanamento dalla comunità scolastica sono comunicati personalmente dalla Presidenza ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, che vengono tempestivamente convocati in Istituto, fatto salvo il disposto dell'articolo 24; dei provvedimenti di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica è fatta menzione nel fascicolo personale dello studente.
6. Del provvedimento di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 51 bis. Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del comportamento.

1. Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 122/09, ulteriori competenze in materia di valutazione del comportamento sono attribuite al Consiglio di classe nell'esercizio della propria responsabilità in materia di valutazione periodica e finale, e pertanto alla presenza della sola componente docente.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente in particolare per gravi infrazioni o atti aventi rilevanza penale.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 122/09) o la non ammissione all'esame di Stato (ex art. 6 comma 1 D.P.R. 122/09).

Art. 51 ter. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.

1. Non può essere concesso nulla-osta per trasferimento ad altro Istituto finché un procedimento disciplinare in corso non abbia terminato il proprio iter.
2. In caso di trasferimento ad altro Istituto ogni informazione relativa all'irrogazione di sanzioni disciplinari, inserita nel fascicolo personale dello studente, è trasmessa all'Istituto di destinazione.

Titolo II

**PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E
RELATIVE PROCEDURE**

Art. 52. Sanzioni irrogate dal docente.

1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari, commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo scritto; in ogni caso allo studente è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni.
2. A titolo di esempio, sono comportamenti passibili di richiamo scritto:
 - a) ingresso in aula in ritardo;
 - b) mancanza del materiale didattico necessario;
 - c) mancata o solo parziale effettuazione del lavoro domestico assegnato;
 - d) ripetuta omissione della giustificazione di assenze o ritardi;
 - e) comportamenti che rechino disturbo al regolare e ordinato svolgimento delle attività didattiche.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti dal docente che nel corso della lezione ravvisa l'infrazione disciplinare e sono inappellabili.

Art. 53. Procedimento disciplinare.

1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile con la censura o con l'allontanamento dalla comunità scolastica, o di tali fatti venga

fondatamente a conoscenza, promuove l'azione disciplinare trasmettendo all'Ufficio di Dirigenza, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.

2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato, la Dirigenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente.

3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell'azione disciplinare e lo studente cui è mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni secondo il disposto dell'articolo 50, comma 3.

4. La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente ai sensi del precedente articolo 51, comma 5.

6. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmetterà alla Dirigenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

Art.54. Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 51 comma 1 lettere c), d), e), è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia istituito all'interno della scuola, così come di seguito disciplinato.

2. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio ed è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, due insegnanti (un membro effettivo e uno supplente), da due rappresentanti eletti dagli studenti (un membro effettivo e uno supplente), da due rappresentanti eletti dai genitori (un membro effettivo e uno supplente), da due rappresentanti eletti dal personale ATA (un membro effettivo e uno supplente). I predetti membri coincidono con i primi due eletti per la corrispondente componente del Consiglio di Istituto e in caso di decadenza vengono sostituiti secondo le procedure all'uopo previste per l'anzidetto organo collegiale. In ogni caso, nell'anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio di Istituto e, in attesa del completamento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso, l'Organo di garanzia, per *prorogatio*, continua ad essere costituito nella stessa composizione del precedente anno scolastico, con l'esclusione dei membri che con il nuovo anno scolastico abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità. In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un'oggettiva impossibilità di costituire l'Organo di garanzia secondo quanto anzi previsto, e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un procedimento di impugnazione entro i termini temporali di cui al successivo comma, il Dirigente Scolastico, con propria motivata decretazione di urgenza, provvede alla sostituzione *pro tempore* dei membri assenti o per i quali vi sia una causa di incompatibilità, nominando membri supplenti appartenenti alle rispettive categorie.

3. L'Organo di Garanzia, che decide a maggioranza dei suoi membri, dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso e, durante questo periodo, la sanzione resterà sospesa, tranne che il provvedimento di irrogazione della stessa, per ragioni di opportunità chiaramente esplicitate, non disponga diversamente. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il predetto termine di 10 giorni, la sanzione si intenderà confermata.

4. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

5. Avverso le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo dinanzi al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che deciderà in via definitiva. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno avrebbe dovuto pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 54 Bis Tabella mancanze e sanzioni disciplinari

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANI COMPETENTI
Violazioni dei doveri connessi alla frequenza regolare e impegno scolastico -Elevato numero di assenze -Ritardi non giustificati nelle entrate e nelle uscite - Assenze ingiustificate o non note alla famiglia - Ritardi nelle giustificazioni (oltre 3 gg) - Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio d'ora - Uscita non autorizzata dall'aula durante la lezione - Mancata esecuzione delle attività in classe o dei compiti assegnati per casa - Disturbo dell'attività didattica	- A seconda della gravità del fatto: richiamo verbale oppure richiamo riportato sul registro elettronico e avviso ai genitori tramite il Coordinatore di Classe In caso di recidiva, valutazione negativa del comportamento con il voto di condotta	Docente che rileva l'infrazione o DS Consiglio di Classe
Violazioni dei doveri relativi alla correttezza nello svolgimento delle verifiche -Indebito utilizzo di scritti, pubblicazioni, comunicazioni via sms, web o altro canale durante la verifica -Trasmissione o ricezione con qualunque mezzo, anche elettronico, di contenuti dello svolgimento o della soluzione della verifica	Richiamo scritto sul registro e immediato ritiro della prova di verifica con attribuzione alla stessa di una valutazione convenzionale di "due". Avviso ai genitori tramite il Coordinatore di Classe. Eventuale irrogazione della sanzione prevista per l'uso del cellulare o altro mezzo di strumentazione elettronica	Docente che rileva l'infrazione o DS Docente che rileva l'infrazione o Consiglio di Classe

- Uso di apparecchiature non consentite (come telefoni cellulari, radio, riproduttori, ecc.) - Uso improprio di telefonini o altri strumenti elettronici:	richiamo riportato sul registro elettronico e avviso ai genitori tramite il Coordinatore di Classe con ritiro temporaneo dello apparecchio In caso di recidiva valutazione negativa nel voto di condotta Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive	Consiglio di Classe
- Invio e divulgazione, di immagini o registrazioni effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate - Falsificazioni di documenti e/o firme - Comportamento scorretto nell'uso del registro elettronico (manomissioni, cessione password, furto password...)	Sospensione dall'attività didattica da 1 a 3 gg convertibile in attività in favore della comunità scolastica o per un periodo maggiore se il fatto costituisce reato, con denuncia agli Organi di Polizia e ai Servizi Sociali. Obbligo di riparazione del danno	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto per allontanamento superiore ai 15 gg
Violazioni che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche - Insulti verbali o scritti a persone - Linguaggio immorale o blasfemo -Atteggiamenti discriminatori o diffamatori	- A seconda della gravità del fatto: richiamo verbale oppure richiamo riportato sul registro elettronico e avviso ai genitori tramite il Coordinatore di Classe In caso di recidiva, valutazione negativa del comportamento con il voto di condotta oppure obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica	Docente che rileva l'infrazione o DS Docente che ha rilevato l'infrazione DS Consiglio di classe

	fino a 15 gg convertibile in attività a favore della comunità scolastica	
Violazioni della dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l'incolumità delle persone che costituiscano reati (<i>anche attraverso l'uso improprio di apparecchiature informatiche del Liceo e/o personali</i>) - Aggressione verbale ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola (anche attraverso l'uso improprio di apparecchiature informatiche del Liceo e/o personali) - Aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola -Atti di bullismo e cyberbullismo che integrano fattispecie di reato - Furto di oggetti materiali e dati - Oltraggio a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio	A seconda della gravità: Richiamo riportato sul registro elettronico e avviso ai genitori tramite il Coordinatore di Classe Allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre i 15 gg e fino a quando permanga la situazione di pericolo, con denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai Servizi Sociali e agli Organi di Polizia. Percorso di recupero educativo che miri al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive/riparative Risarcimento dei danni	Docente che ha rilevato l'infrazione Consiglio di classe Consiglio di istituto per allontanamento oltre i 15 gg
Violazioni che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa - Rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari Alterazione/danneggiamenti di documenti della scuola	- A seconda della gravità del fatto: Richiamo riportato sul registro elettronico con avviso ai genitori tramite il Coordinatore di Classe. Eventuale obbligo di svolgimento di attività aggiuntive a favore della comunità scolastica	Docente che rileva l'infrazione o DS.

- Sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi - Danneggiamenti provocati dal lancio di oggetti contundenti all'interno e verso l'esterno della scuola	Valutazione negativa nel voto di condotta oppure allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 gg convertibile in attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di classe Consiglio di classe
Recidiva di reati, atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare elevato allarme sociale ove non sia esperibile intervento per tempestivo reinserimento nella comunità scolastica	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto

**PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Titolo I

MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 55. Modifiche al Regolamento.

1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

Art. 56. Diffusione del Regolamento.

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito della scuola.

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

Art. 57. Abrogazioni.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

**REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN PRIMA STESURA , con
verbale n. 24 del 21.04.2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO con verbale n. 4 del 18.01.2018 ed
ULTERIORMENTE AGGIORNATO con verbale n. 7 del 25.10.2021**


Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC

Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110
 Email: rcps060002@istruzione.it – rcps060002@pec.istruzione.it
 Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806



ALLEGATO A - Richiesta di Assemblea di classe (art. 18 R.I.)

Al Preside del Liceo Scientifico Statale “M Guerrisi”

SEDE

Richiesta di assemblea di Classe in orario scolastico

della classe, da tenersi in data orario;

Punti all'Ordine del Giorno; 1)

2)

3)

Firma per presa visione del docente o dei docenti che cedono le ore di lezione:

1) Prof.

2) Prof.

Firma dei rappresentanti degli studenti: 1)

2)

3)

4)

5)

VISTO DELLA PRESIDENZA:



Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC

Contrada Casciari s.n.c. - 89022 **Cittanova (RC)** Tel. 0966/439110

Email: rcps060002@istruzione.it – rcps060002@pec.istruzione.it

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806



ALLEGATO B – “Patto di corresponsabilità” (art. 23 R.L.)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)

- VISTO il D.P.R. n. 249/1998
- VISTO l'Art. 3 del DPR 235/2007;
- VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
- VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;
- VISTA le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza Covid 19
- VISTI gli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana;
- VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
- VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- VISTO il D.M. n. 104 del 30 novembre 2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
- VISTE le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” (MIUR, novembre 2012);
- VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, aprile 2015);
- VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al comma 44 [solo per scuola secondaria di secondo grado];
- VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (MIUR – 17 ottobre 2016);
- VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- VISTO l'Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR, ottobre 2017);
- VISTO il D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 che ha recepito il Regolamento UE 2016/279 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA la legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;
- VISTO l'allegato A al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica”;
- VISTE le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza Covid 19
- VISTI il Regolamento d'istituto, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / affidatari,
- diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;
- VISTI gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale;
- VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile.

• PRESO ATTO che:

la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica; la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:

La Scuola si impegna a:

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze nelle varie discipline, attraverso le forme più aggiornate di didattica, sia in presenza sia a distanza;
- stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo formativo di ogni studente con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;

- esprimere con chiarezza l'offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;
- valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e politiche;
- favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della loro salute;
- favorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e promuovere incontri tra gli stessi e specialisti laddove esistano le necessità e/o un interesse specifico;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione sul sito web della scuola, nel rispetto della privacy;
- intervenire con adeguati provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti eticamente scorretti e di mancato rispetto delle disposizioni di legge o delle regole interne;
- mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento, relativamente a fenomeni di bullismo intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell'ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione;
- promuovere la cittadinanza digitale attraverso l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.
- consapevole che il "rischio zero" non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario mettendo in atto, con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza, le misure organizzative idonee a garantire, all'interno degli spazi della scuola, agli studenti e alle famiglie condizioni di sicurezza relativamente alla prevenzione contenimento e contrasto della diffusione del Covid 19, conformemente alle indicazioni delle autorità competenti;
- intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l'offerta formativa d'Istituto;
- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DDI).

La Studentessa/lo Studente si impegna a:

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d'Istituto;
- rispettare il Regolamento di Istituto, le disposizioni di sicurezza e le norme che regolano lo svolgimento delle attività scolastiche anche di didattica digitale integrata;
- rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria e rispettare pedissequamente le misure organizzative idonee a garantire, all'interno degli spazi della scuola, condizioni di sicurezza relativamente alla prevenzione contenimento e contrasto della diffusione del Covid 19, conformemente alle indicazioni delle autorità competenti e alle disposizioni assunte e comunicate dalla scuola;
- mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica sul sito web della scuola;
- comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l'attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
- intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale;
- prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo dell'apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di formazione in chiave orientativa e migliorativa;
- mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DaD) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all'esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d'autore, assenze strategiche e ingiustificate; l'uso dello smart phone ecc. come da Regolamento d'Istituto;
- avere cura delle attrezzature, dell'arredo e delle strutture della scuola;
- seguire le regole indicate dall'istituto per un uso consapevole e costruttivo della rete Internet e delle tecnologie informatiche e utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell'altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;
- accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come occasione di riflessione sul proprio comportamento;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

La Famiglia si impegna a:

- prendere visione del Piano dell'Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto;
- conoscere e rispettare le misure organizzative, contenute nel Regolamento di istituto, idonee a garantire, all'interno degli spazi della scuola, condizioni di sicurezza relativamente alla prevenzione contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19, conformemente alle indicazioni delle autorità competenti e alle disposizioni impartite e disposte dalla scuola;
- condividere con gli insegnanti linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione;
- rispettare lo specifico ruolo educativo dell'Istituzione scolastica, instaurando con i docenti un positivo clima di dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri figli;
- intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy;
- monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo d'Istituto;
- favorire un'assidua frequenza del figlio/a alle lezioni, anche in caso di attività di didattica digitale integrata (DDI);
- tenersi informata costantemente sul processo educativo del figlio/a consultando il RE e riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della scuola;
- supportare e sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
- collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;
- partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;
- educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l'organizzazione e la sicurezza dell'Istituto, nonché ad un uso consapevole e corretto delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola l'esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo e informare l'Istituzione scolastica;
- contribuire alla realizzazione e all'arricchimento dell'offerta formativa con una partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti;
- presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica.
- Il genitore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume impegno:
 - ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui richiamati;
 - a far rispettare l'osservanza da parte dell'alunna/o;
 - accettare il Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

Il Dirigente Scolastico:

Il Genitore/Affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- le infrazioni da parte dell'alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA nell'esercizio delle proprie funzioni;
- nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
- il regolamento d'istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

Cognome e nome studente: _____ Classe: _____

Firma genitore _____ Firma studente _____

DPR 235/2007, Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola.

Dopo l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev'essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000).